SENTENZA
N. 57/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SEDE DI TRENTO**

Nella persona del cons. Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 e ss.mm.,

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al **n. 4785** del Registro di Segreteria, proposto dal sig.:

**- OMISSIS** (C.F.: OMISSIS), nato a Trento (Tn) il OMISSIS, residente a OMISSIS, via OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Panuzzo (C.F.: PNZGNN85P23H224H), pec: giovannipanuzzo@pec.it, - tel./fax: 0964/1905272 - del Foro di Locri (Rc), con studio in Bovalino Marina (Rc), via Corso Umberto I, n. 121 T-1 - Giovanni Giorgetti (Cod. Fisc. GRGGNN88T14D612F – pec giovanni.giorgetti@firenze.pecavvocati.it) del Foro di Firenze e Marco Antonio Vallini (Cod. Fisc. VLLMCN69A03E514K – pec: marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it) del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo difensore.

**Contro**

**- MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore,*

con sede in Roma, via XX Settembre 97;

**- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (P.IVA 0212115001), rappresentato e difeso dagli avvocati Raimund Bauer (BRARND68B29A952F) e Marta Odorizzi, (DRZMRT65B63C794A) come da procura generale alle liti Notaio Roberto Fantini di Fiumicino del 23 gennaio 2023, Rep. nr. 37590, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, 38122 Trento, pec: avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it e avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it, fax 0461 886885;

**- In punto**: accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.

**- esaminati** tutti gli atti e i documenti di causa;

**- uditi**, alla pubblica udienza del 17 settembre 2026, l'avv. Giovanni Giorgetti per la parte ricorrente e l'avv. Marta Odorizzi per l'INPS. Nessuno comparso per il Ministero dell'Interno.

*Ritenuto in*

**FATTO**

**1.** Con ricorso ritualmente notificato, il sig. OMISSIS conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e l'INPS chiedendo il riconoscimento del diritto ad ottenere la pensione privilegiata ex art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla base delle seguenti argomentazioni.

Espone il ricorrente di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Interno dal marzo del 1992 con qualifica dapprima di allievo agente

ausiliario della Polizia di Stato e poi come assistente capo coordinatore. Rappresenta che in data 22/07/2020 è stato dichiarato non idoneo permanente al servizio d'istituto in modo assoluto ed in data 14 agosto dello stesso anno è stato dispensato dal servizio. Ha quindi presentato, nel settembre 2020, domanda di pensione privilegiata per causa di servizio e relativo equo indennizzo, sostenendo la connessione con il servizio svolto presso la Polizia di Stato delle patologie sofferte e documentate, ossia "*disturbo dell'adattamento con ansia generalizzata*", "*spondiloartrosi cervicale*" e "*coxartrosi bilaterale trattata con protesi totale anca dx*". Il Ministero, con decreto n. 1962/22 del 03/11/2022 ha respinto le richieste del ricorrente in quanto ritenute sia tardive ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. del 19/10/2001, n. 461, sia perché le patologie lamentate non sarebbero dipendenti da fatti di servizio, come da parere n. 796632022 del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nell'adunanza n. 3022 del 03/08/2022.

Dopo aver argomentato in ordine alla sussistenza della giurisdizione contabile ed alla tempestività della domanda di pensione privilegiata il ricorrente richiama l'art. 64 del d.P.R. n. 1072/1973 sostenendo che, per il riconoscimento della pensione privilegiata, sia necessario accertare che l'attività di servizio "*abbia facilitato, con rapporto "causale incidente", l'insorgenza della malattia, ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa, acquistando il valore di conditio sine qua non, per cui diversamente il fatto patologico non si sarebbe verificato, o avrebbe avuto, se già esistente, una diversa evoluzione*".

Ciò detto, il sig. OMISSIS afferma che le patologie "*disturbo*

*dell'adattamento con ansia generalizzata*", "*coxartrosi trattata con protesi toltale anca dx*" e "*spondiloartrosi cervicale*" avrebbero origine e sarebbero causate unicamente dall'attività di servizio prestata per il Ministero dell'Interno. Vengono quindi elencati e descritti i servizi prestati dal ricorrente evidenziando, in particolare, le "*condizioni climatiche estremamente difficili (temperature molto rigide che raggiungono spesso -15°, vento, pioggia, neve)*" in cui si era trovato ad operare, oltre al notevole carico di lavoro che sarebbe dimostrato anche dal considerevole numero di giorni di congedo ordinario maturato nel periodo 2018-2019-2020 e non usufruito al momento della dispensa dal servizio. Ancora, sempre al fine di sostenere la causa di servizio, si evidenzia che il ricorrente ha "*svolto oltre il 50% dei servizi prestati nel corso degli anni indossando il cinturone e la pistola sul fianco DX (oggetto di protesi totale d'anca)*".

Infine, si richiama l'allegata perizia medico legale di parte nella quale il perito incaricato afferma che le patologie "*spondiloartrosi cervicale*" e "*coxartrosi bilaterale, trattata con protesi totale dell'anca dx*" lamentate dal ricorrente possano essere riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alla 7^ categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 864/1981.

Conclude chiedendo la declaratoria del diritto al trattamento pensionistico privilegiato secondo quanto disposto dall'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973; in via istruttoria chiede disporsi CTU medico legale al fine di accertare la dipendenza da causa o concausa di servizio delle infermità/lesioni dedotte dall'interessato ai fini del riconoscimento della

pensione diretta di privilegio con specificazione della relativa decorrenza.

**2.** Con memoria depositata il 19/12/2023 il Ministero dell'Interno ha rilevato che la perizia medico legale di parte si è espressa solo sulle infermità artrosiche. In ogni caso, si sostiene che le stesse non sarebbero riconducibili alle condizioni di lavoro del ricorrente e non sarebbe dimostrato che la qualità, la quantità e la durata delle prestazioni e dei compiti cui è stato adibito il sig. OMISSIS siano stati eccedenti rispetto agli elevati standard di difficoltà, durezza e gravosità già ordinariamente propri del servizio istituzionale. Sulle ferie non godute, asseritamente per il carico di lavoro, si precisa che il ricorrente è stato assente dal servizio per infermità per 479 giorni (anno 2018 e dal 01/04/2019 fino al 22/07/2020) e quindi, in ragione della lunga assenza, non avrebbe verosimilmente potuto utilizzare le ferie.

Si ribadisce che il lavoro prestato dal ricorrente presso la Polizia di Stato ha avuto natura ordinaria e tipica di ogni appartenente al corpo, non potendo quindi essere fattore causale o concausale nell'insorgenza delle infermità lamentate.

In merito al parere n. 79663/2022 reso il 03/08/2022 dal Comitato di verifica per le cause di servizio se ne sottolinea la natura di valutazione tecnico discrezionale non sindacabile nel merito, rilevandone la congruità e l'adeguatezza della motivazione, nonché la mancanza di elementi di irragionevolezza o di illogicità.

Il Ministero conclude chiedendo che il ricorso venga respinto per inammissibilità ovvero infondatezza nel merito.

**3.** Con memoria depositata il 15/01/2024 si è costituito l'INPS rilevando che la richiesta di pensione privilegiata formulata dal ricorrente è stata respinta in ragione della non dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, come da parere del Comitato di verifica n. 796632022 e visto inoltre il verbale della CMO di Milano mod. BL/B n. MI121001084 del 09/04/2021.

**4.** All'udienza del 25/01/2024 questo Giudice ha emesso l'ordinanza istruttoria n. 1/2024 con cui è stato incaricato l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute di rispondere ai seguenti quesiti:

*"1) se le infermità lamentate siano o meno dipendenti da causa di servizio (causa o concausa efficiente e determinante ex art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973);*

*2) in caso positivo, se siano ascrivibili a categoria di pensione privilegiata, con specificazione della categoria e della decorrenza".*

**5.** In data 22/06/2026 è pervenuto il parere medico legale definitivo del Ministero della Salute, nel quale si conclude come segue:

"*alla luce della documentazione disponibile, compresa quella di parte* ***le infermità lamentate non sono dipendenti da causa di servizio (causa o concausa efficiente e determinante ex art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973)"***

**6.** Con memoria depositata il 03/09/2026 il ricorrente ha contestato l'esito della CTU sostenendo la contraddittorietà e la lacunosità della perizia medico legale. Ha, inoltre, evidenziato la definitiva irreperibilità di ulteriore documentazione di servizio a seguito dello scarto di archivio, chiedendo al Giudice di discostarsi dalle conclusioni del CTU.

**7.** All'odierna udienza l'avv. Giovanni Giorgetti e l'avv. Marta Odorizzi hanno sinteticamente richiamato le loro argomentazioni e ribadito le rispettive conclusioni, come riportato nel verbale d'udienza.

Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

*Considerato in*

**DIRITTO**

Il ricorso va respinto.

**(A)** Il giudizio radicato dal sig. OMISSIS riguarda la richiesta di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato per le infermità "*disturbo dell'adattamento con ansia generalizzata*", "*spondiloartrosi cervicale*" e "*coxartrosi bilaterale trattata con protesi totale anca dx*" che sarebbero derivate da fatti di servizio quali causa o concausa efficiente e determinate ex art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973.

**(B)** La disposizione da ultimo citata riconosce il diritto alla pensione privilegiata qualora la menomazione dell'integrità personale subita dal dipendente statale, con carattere invalidante, derivi da causa di servizio, ossia da fatti conseguenti all'adempimento degli obblighi di servizio. Le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

**(C)** Secondo la prospettazione del ricorrente le infermità sopra indicate sarebbero state causate, nei termini di cui all'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, dai servizi prestati quale dipendente della Polizia di Stato, giacché:

(A) avrebbe operato in "*condizioni climatiche estremamente difficili*

*(temperature molto rigide, che raggiungono spesso -15°, vento, pioggia, neve)*", in particolare nel periodo di applicazione al settore Polizia di Frontiera del Brennero (agosto 1994 – giugno 2004);

(B) avrebbe lavorato "*prevalentemente in posizione ortostatica*" presso la Polizia di Frontiera di Bolzano – Aeroporto (giugno 2004 – marzo 2008);

(C) avrebbe prestato servizi prolungati "*svolgendo mansioni burocratiche assai gravose*" con "*turni di servizio molto lunghi e fisicamente molto pesanti*" presso il Centro di addestramento alpino di Moena (marzo 2008 – agosto 2020).

La gravosità delle mansioni svolte sarebbe dimostrata dalle ore di straordinario effettuate e dai giorni di congedo ordinario non usufruiti negli anni 2018/2019/2020.

Inoltre, l'infermità "*coxartrosi bilaterale"* sarebbe stata causata anche dal fatto che il sig. OMISSIS avrebbe *"…svolto oltre il 50% dei servizi prestati nel corso degli anni indossando il cinturone e la pistola sul fianco DX (oggetto di protesi totale d'anca)*".

**(D)** Entrando nel merito, va innanzitutto rilevato che la patologia di natura psichica ("*disturbo dell'adattamento con ansia generalizzata*") non viene esaminata dalla perizia medico legale di parte (all. 6 al ricorso) e nelle stesse conclusioni riportate nella memoria da ultimo depositata (03/09/2026, v. pag. 8) non si fa alcun riferimento a tale infermità al fine dell'accoglimento della pretesa azionata.

In ogni caso, sul punto, il parere medico legale reso dall'U.M.L. del Ministero della Salute, dopo approfondito esame di tutta la

documentazione in atti ed in seguito alla visita medica delegata, ha evidenziato che *"…per quanto riguarda **la patologia di natura psichica** non risultano situazioni altamente stressogene prolungate e correlate al servizio in termini causali o concausali né eventi traumatici tali da motivarne l'insorgenza*" (il referto della visita per delega svolta presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - UO di Psichiatria-Distretto sanitario est - riporta che il sig. OMISSIS, *"…allo stato attuale **non presenta** "segni, sintomi o alterazioni del funzionamento tali da configurare la presenza di disturbi psichici*").

Da tali accertamenti deriva, quindi, la conferma di quanto già affermato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, parere n. 796632022 del 03/08/2022, ossia che "… *L'INFERMITÀ DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON ANSIA GENERALIZZATA NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di quadro che si manifesta quando una persona che è stata esposta ad una o più fonti di stress non riesce ad adattarsi all'esperienza e sviluppa una risposta emotiva e comportamentale anomala. Nel caso di specie non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura patologica di cui trattasi...".*

Pertanto, sul punto, la richiesta del ricorrente di riconoscimento di causa di servizio per la patologia "*disturbo dell'adattamento con ansia generalizzata"* deve ritenersi o rinunciata, o comunque infondata.

**(E)** Passando ora alle patologie di natura ortopedica ("*spondiloartrosi cervicale*" e "*coxartrosi bilaterale trattata con protesi totale anca dx*") si ritiene che il parere medico legale dell'U.M.L. del Ministero della Salute, che esclude chiaramente la causa o concausa di servizio, sia immune da vizi logico giuridici e sia adeguatamente e congruamente motivato sotto ogni profilo, essendo stato reso a contraddittorio integro, a seguito di approfondito esame di tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa versata in giudizio, all'esito di varie visite del ricorrente e in considerazione della analitica e puntuale valutazione dei precedenti di servizio, per come acquisiti in atti.

**(F)** Rileva l'U.M.L. che "*Di fatto, le attività svolte in concreto dal ricorrente non risultano essere usuranti né sulla colonna cervicale né sull'anca in quanto l'attività di servizio principale non era di soccorso ed intervento ma di addetto all'ufficio servizi che, pur comportando attività che prevedevano la stazione eretta protratta o azioni con sollecitazioni sugli arti sia inferiori che superiori, non prevedono l'esposizione del soggetto ad agenti climatici sfavorevoli e/o condizioni lavorative sfavorevoli in termini continuativi*".

Il parere dell'U.M.L. ha anche puntualmente precisato che "*…applicando i consolidati criteri medico-legali, secondo i quali lo svolgimento di attività lavorativa che per definizione mansionaria può ritenersi gravosa o disagevole non è, di per sé, sufficiente a configurare un nesso eziologico o concausale giuridicamente rilevante tra servizio ed infermità denunciata. Risulta necessario dimostrare non già una possibile esposizione ad attività usurante, bensì l'esistenza di una*

*esposizione lavorativa concreta, protratta nel tempo e tale di potersi giudicare efficiente sotto il profilo causale o concausale qualificata nella determinazione del quadro patologico".*

Ciò in quanto, altrimenti, ogni profilo mansionario di per sé gravoso sarebbe astrattamente idoneo al riconoscimento, in caso di patologie, di pensione privilegiata.

Inoltre, dalla documentazione in atti, in particolare dalla scheda informativa del 04/09/2020 (all. 5 al ricorso) e dalla nota del Centro di addestramento alpino di Moena del 11/03/2024, rilasciata su richiesta del ricorrente (agli atti), emerge che le attività di ordine pubblico ed i servizi esterni svolti dal sig. OMISSIS sono stati effettuati solo occasionalmente, essendo stato egli impiegato prevalentemente in mansioni d'ufficio, tenuto conto altresì che il Centro di Moena non è un reparto operativo.

Anche le ore annuali di straordinario esposte nella citata nota del Centro di addestramento alpino non evidenziano un'eccessiva gravosità delle mansioni svolte.

Per quanto riguarda i giorni di congedo ordinario, asseritamente non goduti in ragione del carico di lavoro, risulta, in realtà, che il sig. OMISSIS è stato assente dal servizio per infermità durante un lungo periodo (tra il 2018/2019/2020), per un totale di n. 479 giorni (all. 8 alla memoria del Ministero), ed è quindi naturale che, al momento della dispensa del servizio (2020), non sia riuscito a beneficiare delle ferie accumulate.

**(G)** Non si ravvisa, dunque, la contraddittorietà lamentata dalla difesa

del ricorrente tra le note amministrative appena citate e considerate dall'U.M.L. per la redazione del parere medico legale, visto che la nota del 2024 appare meramente confermativa ed esplicativa della precedente scheda informativa del 2020.

Oltretutto, come puntualizzato dalla CTU, a decorrere dal 10/03/2008 e fino alla dispensa dal servizio (14/08/2020), il ricorrente è stato formalmente assegnato alla sezione personale e servizi, con prevalente attività d'ufficio, potendosi perciò dedurre che, quantomeno, per una buona parte della carriera il sig. OMISSIS non ha svolto attività operativa usurante.

**(H)** Va anche condiviso, in ordine alla lamentata sinteticità e carenza del rapporto informativo del 2020, quanto rilevato dal U.M.L. secondo cui *"…la stessa riconosciuta incompletezza o genericità della documentazione relativa ai periodi già evidenziati non può tradursi in una presunzione favorevole circa la sussistenza del nesso eziologico; al contrario, in assenza di elementi probatori specifici, continuativi e oggettivamente dimostrativi dell'esposizione a fattori lavorativi morbigeni, deve ritenersi la non dimostrabilità di un rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra attività di servizio e patologie denunciate. Dalla documentazione in atti non emergono, infine, traumi di servizio significativi né incidenti in itinere di particolare rilievo idonei a configurare specifici eventi lesivi correlabili alle infermità denunciate"*.

D'altro canto, la sinteticità del rapporto informativo del 2020 riguarda anche gli aspetti su cui il ricorrente fonda le proprie argomentazioni. Invero, detto documento riporta, in modo del tutto generico e, appunto,

sintetico, che il sig. OMISSIS ha svolto servizi di soccorso e sicurezza in montagna, di ricerca di persone smarrite e di utilizzo di sci e della motoslitta, senza tuttavia precisare la frequenza e l'intensità di tali attività. Ed anche il giudizio di plausibilità del nesso causale di servizio con le patologie da cui è affetto il sig. OMISSIS (punto 7 della ridetta scheda informativa, su cui la difesa fonda le proprie argomentazioni), oltre a non avere natura medico-scientifica (detta scheda risulta firmata dal Direttore reggente del Centro di addestramento alpino di Moena), non è, all'evidenza, in grado di superare le approfondite valutazioni cliniche e medico legali recate sia nel parere del Comitato di valutazione delle cause di servizio, sia nella CTU acquisita al processo.

**(I)** Ciò detto in ordine ai servizi prestati dal sig. OMISSIS, vanno ora esaminate le considerazioni cliniche formulate dal CTU sulle patologie ortopediche, che consentono di giungere alle medesime conclusioni di non ricorrenza di nesso causale o concausale tra servizio prestato e patologie sofferte.

Al riguardo, appare dirimente la valutazione medica dell'U.M.L. laddove si afferma che *"…trattasi di malattie la cui eziogenesi è riconducibile a multipli fattori di rischio quali l'età, le caratteristiche genetiche, le abitudini di vita, etc. che comportano la sollecitazione costante della colonna vertebrale e dell'anca. In particolare i dati statistici disponibili evidenziano che i soggetti esposti a fattori di rischi, quali quello del caso in esame, non sviluppano in maniera automatica patologie a carico della colonna cervicale o dell'anca*.

*In definitiva è possibile rilevare che, nel caso di specie per quanto è*

*stato possibile accertare dagli Atti disponibili, il Sig. OMISSIS non ha svolto un'attività lavorativa che prevedeva sollecitazioni continue del rachide cervicale e dell'anca, venendo perciò a mancare l'elemento causale correlato al servizio svolto*".

Nello stesso senso si era già espresso anche il Comitato di verifica per le cause di servizio nel ridetto parere n. 796632022 del 03/08/2022 laddove è stato affermato che "*l'infermità SPONDILOARTROSI CERVICALE NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nella etiopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti;*

*- Che l'infermità COXARTROSI BILATERALE TRATTATA CON PROTESI TOTALE ANCA DX NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTORI DI SERVIZIO, trattandosi di patologia*

*legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per errato sviluppo dell'articolazione coxofemorale (60-80% delle forme) con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari (cotile, testa o collo femorale), elementi questi che comportano uno spostamento dell'asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed una evoluzione ingravescente dell'affezione. Gli allegati eventi di servizio, pertanto possono avere svolto tutt'al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quello di concausa efficiente e determinante"* (proprio con riferimento alla coxartrosi bilaterale si veda, in senso conforme, Corte conti, Sez. Lazio, sent. 109/2024).

Deve dunque escludersi che le condizioni climatiche o la postura ortostatica anche se prolungata possano aver inciso, in termini causali o concausali efficienti e determinati, sulle patologie artrosiche lamentate dal ricorrente.

Tanto meno può assumere rilievo, alla luce delle analisi della perizia medico legale dell'U.M.L., l'aver indossato il cinturone e la pistola per una parte dei servizi svolti, tenuto anche conto che lo stesso CTP dott. Fanetti non ha fatto alcun accenno a tale modalità di svolgimento del servizio quale evento causale delle patologie lamentate.

**(L)** Infine, non può attribuirsi alcun valore processuale alla documentazione che la parte ricorrente non ha potuto recuperare in quanto oggetto di scarto di archivio. In base al principio dispositivo il Giudice deve decidere *iuxta alligata et probata* e quindi deve fondare la propria convinzione unicamente sulla base dei fatti introdotti e provati

nel processo, non potendo dare alcun valore a fatti o prove non versati nel giudizio, anche per eventuale impossibilità di reperimento di atti o documenti (*Quod non est in actis, non est in mundo*).

**(M)** In definitiva, vanno condivise le conclusioni a cui è giunto l'U.M.L. secondo cui "il ***"Disturbo dell'adattamento con ansia generalizzata; spondiloartrosi cervicale e coxartrosi bilaterale trattata con protesi totale di anca dx"*** *non possono ritenersi, in termini di causalità materiale o concausalità efficiente e determinante, correlati all'attività di servizio svolta dal ricorrente, in quanto l'insorgenza della stessa non risulta supportata da sufficienti elementi probanti, sia in termini di durata che di natura, tali da determinarne l'insorgenza*", con la conseguenza che ***"… le infermità lamentate non sono dipendenti da causa di servizio (causa o concausa efficiente e determinante ex art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973)".***

**(N)** Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene che le argomentazioni medico legali – che si intendono integralmente richiamate – risultano pertinenti alla documentazione medica ed amministrativa agli atti e fondate sull'analisi dei riscontri documentali, per cui l'esito a cui pervengono – motivato dalla coerenza logico-scientifica delle valutazioni effettuate – è condiviso da questo Giudice e pienamente idoneo a determinare la decisione di rigetto del ricorso.

In definitiva, si ritiene di poter pienamente condividere il parere medico-legale del CTU, siccome abbondantemente motivato ed immune da vizi logici.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

**(O)** Per quanto attiene alle spese, avuto riguardo alla complessità dell'accertamento medico legale, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Termine per il deposito della sentenza di 30 giorni.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2026.

**IL GIUDICE**

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

*F.to digitalmente*

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13 ottobre 2026

**Il Funzionario preposto**

dott. Bruno MAZZON

*F.to digitalmente*

**DECRETO**

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto

articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

**IL GIUDICE**

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

*F.to digitalmente*

Depositato in Segreteria il 13 ottobre 2026

**Il Funzionario preposto**

dott. Bruno MAZZON

*F.to digitalmente*

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Trento, 13 ottobre 2026

**Il Funzionario preposto**

dott. Bruno MAZZON

*F.to digitalmente*